

informa *a*NTEAS



Novità e scadenze

1 agosto 2025
n°12




Novità

RECENTI RIFORME

PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Schema di Decreto
Legislativo, attuativo della
Legge Delega 111/2023,
approvato dal Consiglio dei
Ministri del 22/07/2025



Il nuovo schema di DECRETO di carattere 'fiscale' – che mira anzitutto alla semplificazione e razionalizzazione delle vigenti norme tributarie e al sostegno del tessuto produttivo nazionale – intende *favorire anche gli ETS - Enti del Terzo Settore*.

Le NOVITA' per il TERZO SETTORE saranno:

1. il rinvio della tassazione delle plusvalenze degli ETS in caso di cambiamento della natura delle attività svolte;
2. l'aggiornamento delle soglie di accesso al regime forfettario per gli ETS;
3. l'aggiornamento dei riferimenti normativi nel c.d. 'Decreto IVA'.

Per quanto riguarda la *prima novità*, a partire dal 2026, l'introduzione del *nuovo art. 79-bis Cts* consentirà il trasferimento di beni dall'ambito commerciale a quello istituzionale senza generare automaticamente conseguenze fiscali, in applicazione del principio di *neutralità fiscale* e con la finalità di creare un regime specifico che eviti effetti penalizzanti connessi al mutamento di qualifica fiscale delle attività di interesse generale esercitate dagli enti iscritti - o interessati a iscriversi - nel Runtts.

Il decreto *rinvierà, quindi, temporaneamente la tassazione delle plusvalenze latenti*, poiché tali plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile se i beni vengono ceduti a titolo oneroso, distrutti, danneggiati o destinati a usi estranei all'attività imprenditoriale; la nuova norma, invece, consentirà agli ETS di scegliere (nella dichiarazione dei redditi) che il trasferimento dei beni all'attività istituzionale non incida sul reddito imponibile, a condizione che gli stessi siano utilizzati esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Il decreto ha previsto anche un incremento delle soglie economiche relative ai regimi forfetari applicabili agli ETS.

Per le *ODV* e *APS*, la soglia di ricavi che consentirà l'applicazione del regime forfetario *aumenterà da 65.000 a 85.000 euro annui*.

La medesima soglia di 85.000 euro verrà inoltre stabilita come *nuovo limite unico* per accedere al regime speciale di cui all'art. 86 Cts, creando così un sistema uniforme e semplificato per tutte le categorie di ETS.

Infine, il decreto modificherà la disciplina IVA contenuta negli articoli 3 e 10 del D.P.R. 633/1972, aggiornando i seguenti riferimenti normativi introducendo, al posto delle ONLUS e delle associazioni non lucrative, gli ETS escluse le imprese sociali:

- le vendite di beni e le prestazioni di servizi svolte dagli ETS – ad eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali – saranno regolamentate con criteri più precisi che mirano a garantire *maggiore coerenza e chiarezza* nella gestione dell'IVA;
- *alcune esenzioni IVA*, già previste per specifiche categorie di enti non profit, verranno estese agli ETS, incluse, in questo caso, anche le cooperative sociali.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE VOLONTARI

AFFIDATA AGLI ETS

Intesa Conferenza Stato -
Regioni del 19/06/2025


Al fine di *promuovere il volontariato*, soprattutto tra i giovani, è stato presentato alla Conferenza unificata - e presto si concluderà l'iter con la firma dei Ministri coinvolti e con la pubblicazione, il decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione) relativo alla definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, che dà attuazione all'art. 19, co. 2 del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

Coerentemente al D.M. 115/2024, che individua il quadro nazionale di certificazione delle competenze, gli ETS dovranno garantire l'equo accesso al servizio e predisporre progetti personalizzati, sottoscritti dall'ente e dal volontario, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere. Completando almeno il 75% dell'attività, il volontario otterrà l'attestazione delle competenze acquisite.

Il decreto interministeriale stabilisce, in particolare, che *le competenze maturate* attraverso esperienze concrete di volontariato - se svolte per almeno 60 ore in 12 mesi - possono essere formalmente individuate, attestate dagli ETS e spese in diversi ambiti: nei percorsi scolastici e universitari come crediti formativi, nel lavoro e nei concorsi pubblici.

A ciascun volontario, che sarà supportato e accompagnato da un *tutor* nel suo percorso, gli ETS rilasceranno un 'documento di trasparenza' e, completando almeno il 75% dell'attività, il volontario otterrà la 'attestazione delle competenze acquisite' che potranno rientrare nel 'Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze'.

inform@NTEAS



Scadenze

20/08/2025

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Associazioni datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni committenti di prestatori occasionali

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni titolari di Partita Iva che versano saldo e acconto delle imposte ratealmente dal 30 Giugno

Versamento della 3^a *rata di imposte* maggiorata dello 0,51%.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei contributi Inps (ex Enpals) relativi al mese precedente.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'*imposta sugli intrattenimenti* relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva

Versamento della 6^a *rata* relativa all'anno 2024, maggiorata dello 0,33% per ogni mese di differimento.

Associazioni contribuenti Iva mensili e trimestrali

Versamento *Iva* dovuta per il mese o trimestre precedente.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni titolari di Partita Iva che non abbiano provveduto al versamento del saldo Iva nel mese di marzo

Versamento del *saldo IVA* relativo all'anno 2024, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2025 fino al 30 giugno 2025, importo successivamente maggiorato di un ulteriore 0,40%.

Associazioni titolari di Partita Iva che versano il saldo e l'acconto delle imposte ratealmente da Luglio

Versamento della 2^a *rata di imposte* maggiorando le somme da versare dello 0,28% a titolo di interesse corrispettivo.

Associazioni che hanno optato per il regime contabile ex L. 398/1991

Versamento *Iva* relativa al 2° trimestre.